



COMUNE DI CAIOLO

PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 43 Reg. Delibere

**OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno 2018/2020 –
Verifica dotazione organica.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
FARINA PRIMAVERA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27.12.1997, ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

- a) nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle seguenti finalità:
 - accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi anche mediante il coordinato sviluppo dei sistemi informativi pubblici;
 - razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica;
 - realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- b) si proceda alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni, con gli atti previsti, per ogni amministrazione, dal proprio ordinamento;
- c) le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al citato art. 39 della Legge n. 449/1997 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- d) il divieto, per le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai suddetti adempimenti, di assumere nuovo personale;

Preso atto che l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal citato D.Lgs, provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 3, comma 120 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

Ricordato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, punto 8, del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in data 29.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019;

Rilevato che, l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;



Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Valutate le esigenze riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economica finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D Lgs n.165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale;

Preso atto della vigente dotazione organica, confermata con propria n. 12 del 23.02.2017, ritenuta conforme alle attuali esigenze organizzative, tenuto conto dei vincoli di spesa in materia imposti dal legislatore;

Rilevato che nell'ambito della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Ricordato che questo Comune ha approvato:

- con la Comunità Montana della Valtellina di Sondrio le convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 della legge 122/2010 e s.m.i. lettere a), b), c), d), e), f), h), l-bis;
- con il Comune di Sondrio la convenzione per la gestione della funzione fondamentale di cui alla lettera g) del sopracitato articolo;

Preso atto che i termini per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni fissati dall' art 14, comma 31-ter del decreto legge n. 78 del 2010, sono state prorogate al 31.12.2018;

Preso atto che in questo comune l'ultima cessazione di personale è avvenuta nell'anno 2010;

Atteso che, sulla base di quanto accertato dal Responsabile dell'Ara Economica Finanziaria e Amministrativa, risulta che sono state rispettati i vincoli in materia di personale;

Evidenziato, inoltre, che:

- è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, il Piano della performance e il Piano triennale della Prevenzione corruzione e Trasparenza;
- è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia;
- è stato verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;

Dato atto che l'obbligo in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, previsto dall'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89 del 23.06.2014, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22.12.2015 n. 272;



Considerato che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Preso atto che questo comune non intende procedere nel triennio 2018/2020 ad assunzione di personale ne a tempo indeterminato che a tempo determinato;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento viene fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Visto l' allegato parere favorevole di regolarità tecnica-contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo, ai sensi dell' art 49 del D.Lvo 267/2000 e s.mi

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, la vigente dotazione organica approvata con delibera di giunta comunale n. 12 del 23.02.2017, esecutiva;
2. Di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art 6 del D.Lgs n. 165/2011 e successive modifiche e della ricognizione delle eccedenze di personale ,ai sensi dell' art 33 del D.Lgs n. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;
3. Di dare atto che, allo stato attuale il programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 non prevede assunzioni di personale ne a tempo indeterminato ne a tempo determinato;
4. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze o modifiche del quadro normativo di riferimento.
5. Dare atto che in ogni caso ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica della permanenza di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;
6. Di demandare ai Responsabili interessati l'adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione, previa verifica delle condizioni imposte dalla normativa vigente nel tempo.
7. Di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01.04.1999:



8. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di 1° livello “Personale” – sottosezione di 2° livello “Dotazione organica”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Quindi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva apposita votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Caiolo

Provincia di Sondrio



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020.

Il sottoscritto Dott. Luca Abatini, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune,

VISTO l'art. 39, comma 1 e 19, della Legge 449/1997, che ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall' art 35, comma 4, del D.Lgs 165/2001 e dall' art.91, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

VISTO l'art. 3, comma 10 bis, della Legge 114/2014;

VISTA la proposta di deliberazione di giunta avente ad oggetto programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;

EVIDENZIATO che il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 non prevede assunzioni di personale a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che sulla base di quanto accertato dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa, risulta che il Comune di Caiolo:

- ha rispettato il patto di stabilità per gli esercizi 2013, 2014 e 2015;
- ha un rapporto dipendenti/popolazione al 31/12/2016 inferiore a quello definito dal D. M. 24/07/2014;
- ha rispettato l'art. 27, comma 2 lett. c), del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, da integrazione dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008, in materia di certificazione dei crediti;
- in base ai dati disponibili come emergono dal pre-consuntivo rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017;
- rispetta il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- rispetta, per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 Legge 296/2006);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020.

RACCOMANDA

che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente introdotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Caiolo, 5 dicembre 2017

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Luca Abatini

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 43 del 05.12.2017

AVENTE PER OGGETTO: CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018/2020

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 05.12.2017



Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio

La sottoscritta Cinzia Vettovalli - Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.


Caiolo, lì 05.12.2017



Il Resp. del Servizio Affari Generali
Cinzia Vettovalli

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 15 DIC 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

15 DIC 2017

Caiolo, _____

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali\